

ACCORDO SINDACALE DI ARMONIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI

Il giorno 16 ottobre 2019, presso la sede di Torino di ENGIE Servizi S.p.A. in Via Centallo, 62/20

Tra

ENGIE Servizi S.p.A. (di seguito nominata per brevità la "Società"), con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta 31, rappresentata ad ogni effetto di legge da Marco Alessandri e Paola Mastursi

e

UILM UIL Cuneo rappresentata da Paolo Giordanengo
Unitamente alle RSU ENGIE Servizi presso lo stabilimento Alstom di Savigliano

Di seguito ENGIE Servizi S.p.A., UILM UIL Cuneo e RSU congiuntamente nominate "le Parti"

Premesso:

- che con effetto dal giorno 1/1/2019 ALSTOM S.p.A. ha affidato in appalto alla Società il servizio di "facility management" presso il suo sito di Savigliano (CN), facendola così subentrare a Manitalidea S.p.A. alla quale era stato precedentemente affidato tale servizio;
- che, nell'ambito di questo subentro, la Società ha rilevato dalla società uscente il personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto mediante la formula della cessione/acquisizione individuale di contratto di lavoro e l'acquisizione di un ramo d'azienda ("energia ed ecologia") di Manitalidea S.p.A.;
- che nell'ambito degli accordi ex art. 1406 c.c. ed ex art. 47 L. 428/90 sottoscritti che hanno regolato il passaggio da Manitalidea S.p.A. in ENGIE Servizi S.p.A. di tali risorse, è stato previsto per il personale conferito/acquisito il mantenimento del CCNL Metalmeccanici, oltre al mantenimento dei trattamenti economici e normativi di 2° livello applicati dalla cedente ai lavoratori alla data del passaggio; in particolare, si fa esclusivo riferimento all'Accordo Manitalidea del 4/6/2018 e al pagamento degli importi lordi mensili per 13 mensilità di cui al 7° co. dell'Accordo Manitalidea del 3/4/2018, non comunque cumulabili con le discipline applicate dalla Società ai propri dipendenti;
- che l'intesa tra le parti ha quindi previsto l'applicazione di questi trattamenti fino alla definizione di un processo di armonizzazione degli stessi e che, compiuto tale processo, i trattamenti economici normativi di 2° livello applicati da ENGIE Servizi ai propri dipendenti avrebbero sostituito integralmente quelli derivanti dagli accordi Manitalidea;

- che la necessità aziendale di avviare tale processo di armonizzazione per giungere all'applicazione di uniche ed omogenee discipline di 1° e 2° livello è motivata dalla necessità di attuare costantemente l'integrazione fra i collaboratori che operano all'interno della Società, pur con diverse provenienze, rafforzando e consolidando lo spirito di identità ed appartenenza dei propri dipendenti e recuperando efficienza nella gestione amministrativa dei rapporti di lavoro;
- che, dati tali presupposti, la Società ha dichiarato che l'intero processo è basato sul principio cardine della massima garanzia e tutela nei confronti dei livelli economici percepiti dai dipendenti interessati dal progetto di armonizzazione alla data dell'assunzione in ENGIE Servizi S.p.A.;
- che, pertanto, si è aperto un confronto tra le Parti, durante il quale sono stati attentamente esaminati tutti gli istituti contrattuali oggetto di armonizzazione e si è cercato di definire il più opportuno percorso di armonizzazione che, tenendo in considerazione quanto sopra, fosse garante sia delle necessità aziendali che di quelle dei lavoratori;
- che entrambi le Parti al termine del confronto hanno convenuto sull'opportunità di sottoscrivere il presente verbale di accordo;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. **Premesse** - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.
2. **Destinatari** - destinatari del presente Accordo sono tutti e solamente i dipendenti della Società, in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, assunti dalla stessa nell'ambito dell'acquisizione della commessa "Alstom" e rilevati da Manitalidea S.p.A., così come precisato in premessa (di seguito i "Destinatari").
3. **CCNI applicato** - le Parti confermano l'applicazione ai Destinatari del CCNL per gli Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e all'Installazione di Impianti (di seguito "CCNL Metalmeccanici").
4. **Discipline di 2° livello** - con la sola eccezione degli artt. 12), Parte Prima (welfare aziendale) e 1), Parte Seconda (Premio di Risultato) dell'Integrativo Metalmeccanici 22/3/19 la cui decorrenza di applicazione è indicata al successivo art. 15) del presente Accordo, con effetto dal giorno 1 novembre 2019, a tutti i Destinatari sarà applicato l'Accordo Integrativo Nazionale di 2° Livello per le Aziende del Gruppo ENGIE in Italia nelle quali si applica il CCNL Metalmeccanici 22/3/2019 (di seguito "Integrativo Metalmeccanici") il quale sostituisce completamente, assorbendole, tutte le discipline di 2° livello derivanti da accordi o prassi aziendali precedentemente applicate ai Destinatari e che, pertanto, con stessa decorrenza cesseranno definitivamente di essere applicate.
5. **Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo** - Con effetto dal giorno 1/11/2019, per quanto attiene alle aliquote di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, si farà riferimento a quanto previsto in merito dall'art. 7, Sez. Quarta, Titolo III° del CCNL Metalmeccanici. Parallelamente, con stessa decorrenza, viene stabilita l'erogazione di una indennità lorda mensile individuale da erogarsi per 12 mensilità corrispondente alla differenza media annua tra il valore delle percentuali accordo

Manitalidea rispetto alle percentuali da CCNL Metalmeccanici. Il calcolo è effettuato considerando quelle fasce di straordinari e maggiorazioni turni per cui l'Accordo Manitalidea prevede delle percentuali diverse e migliorative rispetto a quelle del CCNL Metalmeccanici, maturate nel periodo gennaio / agosto 2019 (otto mesi) da ogni lavoratore e ragguagliate all'anno (11,5 mesi).

6. **Reperibilità** – Con effetto dal giorno 1/11/2019 per quanto attiene il servizio di reperibilità sarà applicato quanto previsto in merito dall'Art. 2), Parte Prima dell'Integrativo Metalmeccanici, con onere a carico del lavoratore addetto a tale servizio di segnalare al suo Manager responsabile l'eventuale godimento del "riposo compensativo", così come ivi previsto. Parallelamente, con stessa decorrenza, viene stabilita l'erogazione di una indennità lorda mensile individuale da erogarsi per 12 mensilità corrispondente alla differenza media annua tra il valore economico del trattamento previsto dall'Accordo Manitalidea 4/6/2018 e il trattamento previsto dall'Integrativo Metalmeccanici ENGIE Servizi in merito al servizio di reperibilità. Il calcolo è effettuato considerando il servizio di reperibilità pagato ai lavoratori, contabilizzato nel periodo gennaio / agosto 2019 (sette mesi) e ragguagliato all'anno (11,5 mesi).
7. **Premio di Risultato** – Con effetto dal 1/1/2020 relativamente al Premio di Risultato sarà applicato quanto previsto in merito dall'Art. 1), Parte Seconda dell'Integrativo Metalmeccanici.

A) - Quota fissa anticipazione. E' confermata, pur cambiando connotazione e maggiorata di Euro 80,00 lordi annui, l'erogazione degli importi di cui al 7° co. dell'Accordo Manitalidea sul PdR del 3/4/2018 con l'erogazione di un'indennità lorda mensile individuale da erogarsi per 12 mensilità, il cui importo totale lordo annuo, diversificato per livelli, è il seguente:

- dal 2° al 4° = € 1.423,03;
- 5° = € 1.517,02;
- 5°Sup e 6° = € 1.625,05;
- 7° e 8°Q = € 1.824,99.

B) - Quota variabile. Tale quota cessa di essere erogata. E' stabilita comunque l'erogazione straordinaria "una tantum", solo ed unicamente per il corrente anno 2019, il cui importo lordo per ogni dipendente Destinatario è indicato nell'allegata Tabella Armonizzazione di cui al successivo Art. 9). Tale erogazione sarà effettuata entro il primo mese utile successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

8. **14° mensilità** – E' confermata l'erogazione degli importi di cui al punto 3) dell'Accordo Manitalidea 4/6/2018 con l'erogazione di un'indennità lorda mensile individuale da erogarsi per 12 mensilità il cui importo totale lordo annuo, diversificato per livelli, è il seguente:
- dal 1° al 5°Sup. = € 506,13;
 - 6° = € 547,44;
 - 7° e 8°Q = € 578,43.
9. **Superminimo non assorbibile armonizzazione 16.10.19** – Tutte le indennità lorde mensili fisse di cui ai precedenti artt. 5), 6), 7) punto A e 8) costituiranno un'unica voce di retribuzione denominata "*superminimo non assorbibile armonizzazione 16.10.19*" che dal 1/11/2019 inizierà ad essere corrisposta ai dipendenti Destinatari. Il *superminimo non assorbibile armonizzazione 16.10.19* assorbirà al proprio interno anche le seguenti voci di retribuzione, già corrisposte ad alcuni dipendenti Destinatari in misura fissa per dodici mensilità: "elem. armo. Ex art. 47", "indennità", "indennità speciale", "PdR ex Iveco" e "premio spec. Carrel". Il valore lordo annuo del *superminimo non assorbibile armonizzazione*

16.10.19 così ricavato è rappresentato, per ogni dipendente destinatario, nella Tabella Armonizzazione allegata al presente verbale di Accordo di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

Le Parti hanno inteso definire l'importo del *superminimo non assorbibile armonizzazione 16.10.19* in senso onnicomprensivo di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti sia contrattuali che di legge, in quanto lo stesso trae origine da istituti contrattuali, previsti da prassi e/o accordi sindacali, che già non erano incidenti; pertanto detto elemento non avrà riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti e differiti di alcun genere con la sola esclusione relativa alla determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Fermo restando quanto al punto che precede le parti convengono che il *superminimo non assorbibile armonizzazione 16.10.19*, posizionato nel "corpo" del cedolino paga e corrisposto in misura fissa per dodici mensilità per tutto il perdurare del rapporto di lavoro del dipendente Destinatario, sia da considerarsi quale trattamento individuale "ad personam", contribuendo a costituire, pur con le caratteristiche di cui al comma precedente, la retribuzione lorda annua del dipendente.

10. **Premio di Produzione** – Con decorrenza 1/11/2019 la voce di retribuzione Premio di Produzione, derivante dall'Accordo Manitalidea 4/6/2018, corrisposta in "testata" cedolino per 13 mensilità e denominata "PDR", cesserà di essere retribuita con tale denominazione per diventare, con stessa decorrenza, un "superminimo non assorbibile" di pari importo lordo.
11. **Premio Aziendale di Anzianità** – Viene confermato quale trattamento "ad personam" il premio equivalente all'erogazione di una mensilità lorda ai dipendenti Destinatari che, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e considerando l'anzianità convenzionale riconosciuta, compiano 25, 30, 35, 40 e 45 anni di servizio. Per gli scaglioni di anzianità già maturati alla data di sottoscrizione del presente Accordo, non è riconoscibile alcunché.
12. **Indennità speciale di Premio Fedeltà** – Viene confermato quale trattamento "ad personam" l'erogazione di una indennità corrispondente all'importo lordo dell'indennità contrattuale sostitutiva del preavviso ai dipendenti Destinatari i quali cessino il rapporto di lavoro unicamente per dimissioni volontarie, che a tale data abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 30 anni e a condizione che successivamente alla cessazione del rapporto non prestino opera retribuita per qualsiasi altro datore di lavoro, o svolgano qualsiasi forma di lavoro autonomo.
A tal proposito, l'indennità di cui al presente articolo sarà erogata unicamente a condizione che il dipendente interessato produca idonea documentazione per l'apertura della pratica per accedere al trattamento pensionistico.
13. **Spettanza annua ferie per Impiegati e Quadri** – Viene confermato quale trattamento "ad personam" per i dipendenti Destinatari con la qualifica di Impiegato e di Quadro, la spettanza di ferie annua maturata secondo la seguente modalità
 - per anzianità di servizio fino a 10 anni = 160 ore annue di ferie;
 - per anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino a 18 anni = 200 ore annue di ferie;
 - per anzianità di servizio oltre i 18 anni = 240 ore annue di ferie.
14. **Buono pasto / servizio mensa** – I destinatari usufruiscono della mensa presente presso lo Stabilimento Alstom di Savigliano, il cui onere economico è a carico della Società. Pertanto, come previsto dall'Art. 1), Parte Prima dell'Integrativo Metalmeccanici, perdurando il servizio mensa, ai Destinatari non è dovuta l'erogazione del Buono Pasto previsto dallo stesso Articolo. In tutti i casi in cui la mensa risulti chiusa, ai dipendenti che abbiano

effettuato una prestazione lavorativa in orario di lavoro ordinario di almeno 5 ore è dovuta una "indennità sostitutiva mensa" del valore lordo pari a ==5,00== Euro.


L'indennità sostitutiva mensa è altresì prevista per gli addetti alla conduzione e manutenzione dei generatori a vapore per ogni giornata di servizio ordinaria durante la stagione invernale di riscaldamento, quando è previsto quindi il presidio fisso all'interno della Centrale Termica.

15. **Decorrenza e applicabilità** - Tutto quanto disposto dal presente verbale di Accordo Sindacale di Armonizzazione trova definitivo effetto ed applicazione a decorrere dalla data del 1° novembre 2019, eccezion fatta unicamente per quanto previsto agli artt. 12), Parte Prima (welfare aziendale) e 1), Parte Seconda (Premio di Risultato) dell'Integrativo Metalmeccanici 22/3/2019 che saranno applicati ai dipendenti destinatari con effetto dal 1° gennaio 2020.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti convengono che la disciplina di cui al presente Accordo, è complessivamente di miglior favore e di salvaguardia rispetto a quelle applicate ai rapporti di lavoro dei lavoratori Destinatari fino alla data del 31 ottobre 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SOCIETA'



UILM UIL Cuneo



LE RSU Commessa ALSTOM

